



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 72/19

OGGETTO: Polizia Giudiziaria.

Principi e procedura di PG ordinaria.

Legge 19/07/2019 n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutele delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Nota del Procuratore Aggiunto dottoressa Caputo (per il sig. Procuratore vicario dott. Borgna) prot. 3009/19/S.P. del 29/07/2019.

La legge 69/19⁽¹⁾ (c.d. “*codice rosso*”) si propone di rafforzare le tutele alle persone vittime di violenza domestica e di genere, operando modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e ad altre normative: tali modifiche sono in vigore dal 09/08/2019.

Le **novità** principali sono tre: la prima, riassunta nell’espressione “*codice rosso*”, prevede per alcuni reati⁽²⁾ una **velocizzazione nella partenza del procedimento penale e, quindi, nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime**; la seconda è rappresentata dall’**inasprimento delle pene per alcuni reati** già esistenti; la terza consiste nell’**introduzione di nuovi reati nel codice penale**.

Si propone, a seguire, una breve analisi delle principali disposizioni introdotte dalla legge 69/19. Per esigenze di sistematicità si prenderanno in considerazione innanzitutto le nuove fattispecie delittuose ed a seguire le innovazioni sugli aspetti procedurali.

| |
|-----------------------------------|
| MODIFICHE AL CODICE PENALE |
|-----------------------------------|

Sono state introdotte **nuove ipotesi delittuose**:

(1) In G.U. n. 173 del 25/07/2019, entrata in vigore 09/08/2019.

(2) I delitti, di cui al “*codice rosso*”, per i quali è necessario comunicare la notizia di reato al P.M., quando sussistono ragioni di urgenza, anche informa orale nonché procedere all’assunzione di informazioni dalla persona offesa dal reato, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, sono:

- art 572 c.p. “**maltrattamenti contro familiari e conviventi**”
- art. 582 c.p. “**lesioni personali**” e art. 583-*quinquies* c.p. “**deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**” nelle ipotesi aggravate ex art. 576 c. 1 n. 2, 5, 5.1 e art. 577 c1, n. 1 e c. 2;
- art. 609-*bis* c.p. “**violenza sessuale**”;
- art. 609-*ter* c.p. “**violenza sessuale aggravata**”;
- art. 609-*octies* c.p.; “**violenza sessuale di gruppo**”;
- art. 609-*quater* c.p. “**atti sessuali con minorenni**”;
- art. 609-*quinquies* c.p. “**corruzione di minorenni**”;
- art. 612-*bis* c.p. “**atti persecutori**”;
- art. 612-*ter* c.p. “**diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**”.

1. (art. 387-bis) *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;*
2. (art. 558-bis) *costrizione o induzione al matrimonio;*
3. (art. 583-quinquies) *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;*
4. (art. 612-ter) *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.*

Si è proceduto inoltre a modificare le aggravanti ed all'inasprimento delle sanzioni per i reati sulla violenza di genere/familiare.

Art. 387-bis.

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| d'ufficio | non consentito | non consentito | non consentite | non consentite |

Il soggetto sottoposto alle misure che gli impongono di non avere contatti diretti con la vittima (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o ordine di allontanamento dalla casa familiare) viene incriminato, qualora non ottemperi.

L'accertamento in flagranza del nuovo reato non consente alla Polizia Giudiziaria di procedere all'arresto o al fermo; la P.G. si attiverà immediatamente contattando il Pubblico Ministero affinché questi possa procedere con l'aggravamento delle misure cautelari nei confronti del responsabile.

Ovviamente (art. 55 c.p.p.), la Polizia Giudiziaria dovrà comunque impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Art. 558-bis.

Costrizione o induzione al matrimonio.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| d'ufficio | facoltativo | consentito per il comma 4 | consentite | consentite per il comma 4 |

Questo nuovo reato va ad occuparsi di un preoccupante fenomeno, con origini transnazionali, che sta crescendo nel nostro Paese. L'aggravante del comma 4 (reato commesso ai danni di minore

degli anni 14) rende applicabili gli istituti del fermo per indiziato di delitto e delle intercettazioni.

Art. 583-quinquies.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444⁽³⁾ del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| d'ufficio | facoltativo | consentito | consentite | consentite |

Si deve sottolineare che il legislatore ha scelto di creare un reato che prescinde dalle condizioni di legame tra le parti e dalle motivazioni che hanno determinato il responsabile a commetterlo, pertanto, anche se inserito tra i reati del "codice rosso", il nuovo delitto potrebbe essere contestato in una pluralità di situazioni. La PG operante dovrà necessariamente valutare, effettuando la più attenta analisi degli elementi di fatto, se ricorrono gli elementi del nuovo delitto o di altro reato, quale ad esempio, il tentativo di omicidio (art. 575 c.p. che come noto, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza).

Art. 612-ter.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|---|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| a querela; d'ufficio per il 4 comma | facoltativo | non consentito | consentite | consentite |

Il nuovo reato prevede, al primo comma, la condotta dell'invio, consegna, cessione, pubblicazione, diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Perché si perfezioni il delitto è però necessario che le persone raffigurate non abbiano espresso il consenso a tale diffusione. Non si richiede dolo specifico né si indica il livello di diffusione, per questo la P.G. operante potrà già procedere anche per la trasmissione di un solo fotogramma ad un unico destinatario.

(3) Il c.d. "patteggiamento".

Il secondo comma delinea una fattispecie punibile esclusivamente qualora sia accertabile il dolo specifico di voler recare un danno alle persone rappresentate. Anche in questo caso, per l'esistenza del reato, la diffusione deve avvenire, ovviamente, senza il consenso delle persone rappresentate.

Si ritiene corretto pensare che il consenso debba essere valido (ad esempio: non viziato da errore), espresso (non tacito o per fatti concludenti) e specifico per la modalità di trasmissione/pubblicazione delle immagini (pertanto non si può ritenere esistente il consenso prestato da soggetto in palese condizione di ubriachezza, di alterazione dovuta ad abuso di sostanze o sottoposta a violenza o minaccia, ecc.).

Il legislatore ha scelto di porre delle aggravanti al reato base, terzo comma, tali per cui difficilmente potrà contestarsi il reato non circostanziato; le cronache che hanno indotto ad inserire il delitto di "Revenge porn" ci mostrano come, nella stragrande maggioranza dei casi, la diffusione di queste immagini, spesso riprese attraverso smartphone, avvenga tramite internet ad opera di un (ex) partner rifiutato che intende vendicarsi per la relazione sentimentale naufragata.

I tempi della presentazione della querela, portati a sei mesi, sono stati opportunamente aumentati rispetto alla scadenza ordinaria prevista, in generale, per i reati non perseguibili d'ufficio.

In aggiunta a questi nuovi reati, il legislatore ha apportato **significative modifiche ad altri articoli del Codice Penale**⁽⁴⁾ di frequente applicazione che, per comodità di lettura, si riportano qui di seguito⁽⁵⁾.

Art. 572.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| d'ufficio | obbligatorio | consentito | consentite | consentite |

Il reato vede un aumento di pena sia nel minimo che nel massimo edittale, introduce un'aggravante ad effetto speciale (comma 2 - minori, donne in stato di gravidanza, disabili-uso di armi) e, recependo una giurisprudenza consolidata sul punto (comma 4), parifica la c.d. "violenza assistita" da parte del minore a quella subita direttamente dalla vittima.

Dalla lettura coordinata del comma 2 e del comma 4 si ricava che se un minore assiste alla violenza perpetrata a danno di un familiare il reato si dovrà considerare aggravato ex comma 2 e le persone offese saranno sia il minore che il familiare⁽⁶⁾.

(4) Artt. 61, 165, 572,576,577,583,585,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies, 609-octies, 612-bis.

(5) Gli articoli sono proposti secondo un ordine di maggior frequenza nell'accertamento, le parti modificate o aggiunte dalla legge 69/19 sono indicate **in grassetto**.

(6) Bisognerà indicare i due nominativi, come persone offese, anche nei moduli SDI, oltre alle comunicazioni e annotazioni.

È opportuno premettere in questa fase che a seguito dell'introduzione della nuova aggravante è stato eliminato il riferimento all'art. 572 tra le aggravanti generiche ex art. 61.

Il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la tutela delle vittime dei reati di **Maltrattamenti** (art. 572) e di **Atti persecutori** (art. 612-bis) equiparandoli nell'applicabilità delle misure di prevenzione; per far ciò è intervenuto modificando gli articoli 4 e 8 del d.l.gs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Sarà adesso applicabile anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Art. 612-bis.
Atti persecutori.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da un anno a sei anni e sei mesi** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|--|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| a querela; d'ufficio per il comma 4, ultimo periodo | obbligatorio | non consentito | consentite | consentite |

L'innovazione consiste nell'aumento delle pene sia nel limite minimo che massimo; la conseguenza è il possibile raddoppio dei termini di custodia cautelare che passano, dagli originari tre, a sei mesi.

Art. 609-bis.
Violenza sessuale.

*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni**.*

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| si veda art. 609-septies | Obbligatorio per i comma 1 e 2; facoltativo per il comma 3 | consentito | consentite | consentite |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|

Anche in questo caso si è proceduto ad aumentare la pena edittale sia nel minimo che nel massimo. Per l'esatta contestazione del reato è opportuna una lettura sistematica degli altri articoli 609 in quanto il reato base può essere fortemente aggravato dalle circostanze⁽⁷⁾ speciali. Anche per quanto attiene la procedibilità è necessario verificare se si può configurare il reato perseguibile a querela di parte (ex comma 1 art 609-septies), irrevocabile e con termine di presentazione di 12 mesi, o se si ricada nelle ipotesi della procedibilità d'ufficio (ex comma 4 art. 609-septies).

Art. 609-ter.

Circostanze aggravanti.

La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

L'articolo 609-ter stabilisce nuove aggravanti ad effetto comune e ad effetto speciale per il reato 609-bis.

Art. 609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione

(7) Le circostanze aggravanti del reato si dicono: a) **comuni** se applicabili alla generalità di reati; b) **speciali** se applicabili solo a specifiche figure di reato; ad **effetto comune** quando comportano un aumento di pena fino ad un terzo; ad **effetto speciale** se la legge prevede pene di specie diversa o l'aumento previsto è superiore ad un terzo.

di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|--|--------------|--|------------------|-----------------|
| d'ufficio (si veda art. 609-septies) | obbligatorio | Consentito per i comma 1 e 6; non consentito per il comma 2 | consentite | consentite |

L'obbligatorietà dell'arresto, prevista dall'art. 380 comma 2 - lett. d-ter) del c.p.p., solo per i commi 1 e 2 dell'art. 609-quater, è imposta anche per il comma 6 in applicazione alle regole generali (ex art art 380 comma 1 c.p.p.)⁽⁸⁾.

Art. 609-septies.

Querela di parte.

I delitti previsti dagli **articoli 609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di **dodici mesi**.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) (abrogato).

La modifica del testo consiste nell'innalzamento del termine per la proposizione di querela e

(8) Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza (stralci) "1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:" Omissis

"d-ter) delitto di atti sessuali con minore di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;"

nell'abrogazione dell'articolo 5 che prevedeva la perseguibilità d'ufficio per il reato ex art. 609-quater, ultimo comma (tale numero risultava ora inutile a causa dell'inasprimento delle sanzioni previste dalla legge 69/19).

Art. 609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

*Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni**.*

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.

Disposizioni procedurali:

| Procedibilità | Arresto | Fermo | Misure cautelari | Intercettazioni |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| d'ufficio | obbligatorio | consentito | consentite | consentite |

Anche per questo reato è stata aumentata la sanzione sia nel minimo che nel massimo edittale.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

La ratio delle modifiche al c.p.p. introdotte dalla L. 69/2019 è quella di “evitare stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, che possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”⁽⁹⁾.

Si sono posti obblighi di velocizzazione nella trattazione delle notizie di reato e di comunicazioni alla persona offesa, mediante la modifica di alcuni articoli del codice, tra cui:

1. (art. 347) *obbligo di riferire la notizia di reato*, disponendo che ora la p.g. debba riferire immediatamente, anche in forma orale;
2. (art. 362) *assunzione di informazioni*, prevedendo che avvenga entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
3. (art. 370) *atti diretti e atti delegati* la p.g. deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati ed alla loro consegna al P.M;
4. (art.659) *esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza* immediata comunicazione alla persona offesa della scarcerazione del condannato.

La legge, nell'ottica di tutelare maggiormente le vittime di questi reati, non ha trascurato di apportare le opportune modifiche ad altre normative strettamente connesse, quali: la legge 354/1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il decreto legislativo 271/1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) ed il decreto legislativo 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Il legislatore, inoltre, ha ritenuto di valorizzare la formazione specifica, delle forze di polizia, alla trattazione di questi reati, per questo ha statuito (art. 5 L. 69/19) che l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo di Polizia Penitenziaria, attivino corsi interni per la formazione del personale (con programma stabilito a seguito di emanazione di decreto del Presidente del Consiglio).

(9) Relazione che accompagnava il decreto legge.

NOTE PROCEDURALI

In ottemperanza al dettato legislativo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha dettato le prime disposizioni operative per i Magistrati e le aliquote delle sezioni di PG della Procura.

Per quanto di competenza della P.M. è necessario che tutti gli operatori si attengano scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni affinché l'attività di P.G. sia svolta correttamente.

Nell'apprendimento della notizia di reato e nella successiva comunicazione al P.M.⁽¹⁰⁾ dovranno essere indicati necessariamente⁽¹¹⁾ (oltre i dati essenziali quali la descrizione dell'evento, il luogo, il tempo, l'autore del fatto, la parte lesa, ecc):

- se vi siano minori coinvolti a qualsiasi titolo nei fatti;
- se vi sia la disponibilità in capo all'autore, di armi di qualsiasi tipo o di sostanze pericolose;
- se l'indagato abbia problemi di dipendenze da stupefacenti o da alcool o di natura psichiatrica o sia affetto da ludopatia;
- se la persona offesa sia in una situazione protetta o meno;
- se vi siano persone terze a conoscenza dei fatti.

Per completezza di divulgazione, si riportano in allegato alla presente circolare⁽¹²⁾ i testi attualmente in vigore delle ulteriori norme variate o introdotte dalla legge in oggetto⁽¹³⁾.

AL/LB/CC
Addì, 29/08/2019

IL DIRIGENTE DI PM
Dr. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

(10) Nell'annotazione dell'attività di indagine o anche prima, oralmente, quando necessario.

(11) Indicazione da inserire in annotazione anche se il dato richiesto è negativo (es: minori coinvolti: NO, nessun minore coinvolto, neanche come violenza assistita).

(12) Circolare redatta in collaborazione con l'ufficio di P.G. del Reparto di Polizia di Prossimità

(13) Le novità introdotte dalla legge 69/19 sono riportate in **grassetto**

CODICE PENALE

Testo attualmente in vigore

Art. 61. Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;*
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;*
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;*
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;*
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;*
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;*
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;*
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;*
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;*
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;*
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;*
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;*
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.*
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità' individuale **e contro la libertà personale**, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;*
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.*
- 11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.⁽¹⁴⁾*

Testo attualmente in vigore

Art. 165. Obblighi del condannato.

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si

(14) numero introdotto dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. In GU n.138 del 14-6-2019, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 in G.U. 9/08/2019, n. 186.

oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Testo attualmente in vigore

Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;*
 - 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;*
 - 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;*
 - 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;*
 - 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
 - 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della persona offesa;*
 - 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.*
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.*

Testo attualmente in vigore

Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

- 1. contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenne** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;***
- 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;*
- 3. con premeditazione;*
- 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.*

*La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.*

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114,

concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Testo attualmente in vigore

Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2. la perdita di un senso;*
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4. (abrogato).**

Testo attualmente in vigore

Art. 585. Circostanze aggravanti.

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

- 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*
- 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.*

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 90-bis. Informazioni alla persona offesa.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;*
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3-ter;*
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;*
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;*
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;*
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;*
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;*
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;*
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;*
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;*
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;*
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;*
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;*
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, **alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.***

Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Art. 275. Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

*2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, **612-ter** e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.*

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano

acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

*1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, **anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis.***

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2. 1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure.

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

*2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e **alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.***

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno

gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286-bis, comma 3.

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 362. Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze

utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Art. 370. Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione

della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. *Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. 2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.*

DECRETO LEGISLATIVO N.271/1989 (DISP. ATT.C.P.P.)

(Testo introdotto dalla legge 69/19 attualmente in vigore)

Art. 64 bis - Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.

Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente